

Relazione del Sen. Claudio Micheloni in Commissione Affari Esteri

tenuta il 22 luglio 2009 sulla Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004

Il relatore MICHELONI (PD) illustra il provvedimento in titolo concernente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo nel 2004.

Esso tende a consentire l'assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca per combattere – nel quadro della normativa comunitaria – la frode ed altre attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle Parti contraenti, comprese le violazioni in materia doganale e di fiscalità indiretta, la corruzione attiva e passiva nonché, a certe condizioni, il riciclaggio di denaro. Tale strumento quindi risponde all'esigenza di approntare mezzi sempre più efficienti per la prevenzione e la repressione degli illeciti con risvolti finanziari realizzati in ambito internazionale.

Rileva che l'Accordo integra le precedenti disposizioni in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra le due parti, rafforzandone i contenuti e accelerandone le procedure, salvando la vigenza delle attuali disposizioni applicabili più restrittive e frutto di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti (articolo 7).

Per quanto concerne l'Italia, essa ha stipulato con la Confederazione svizzera dei propri accordi bilaterali, in particolare l'Accordo del 10 settembre 1998 che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

A livello contenutistico, l'Accordo si compone di 48 articoli divisi in quattro titoli: Titolo I (Disposizioni generali), Titolo II (Assistenza amministrativa), Titolo III (Assistenza giudiziaria) e Titolo IV (Disposizioni finali).

L'ambito di applicazione riguarda le attività di prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e repressione, in campo penale ed amministrativo, dei casi di frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Parti (articoli 1 e 2), compresi il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti. Peraltro, l'assistenza amministrativa e quella giudiziaria non potranno essere rifiutate per il solo motivo che la legislazione della parte richiesta non comporta la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte richiedente, e non si verifica quindi una doppia incriminazione.

L'articolo 3 prevede i casi in cui può essere rifiutata una domanda di assistenza, fissando limiti quantitativi di importo che enucleano i casi di maggiore gravità.

L'articolo 4 indica le ragioni d'ordine pubblico che consentono di rifiutare l'assistenza reciproca, e il segreto bancario non viene menzionato come una ragione legittima.

A livello attuativo, le Parti contraenti individueranno uno o più Servizi centrali (articolo 11), attraverso i quali veicolare le domande di assistenza, salvo contatti diretti nei casi di urgenza.

L'Accordo prevede (articolo 21) inoltre, per i casi di maggiore gravità, di operazioni illecite tali da poter generare gravose perdite finanziarie a carico del bilancio delle

parti contraenti, che le rispettive Autorità, di comune accordo, possano effettuare operazioni transfrontaliere congiunte e costituire squadre investigative speciali comuni.

Nell'ambito infine delle disposizioni finali, l'articolo 39 istituisce un Comitato Misto per la gestione dell'accordo, composto dai Rappresentanti delle parti contraenti, che si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno.

Dal punto di vista finanziario i nuovi oneri assunti relativamente all'assistenza amministrativa ed alla cooperazione giudiziaria in materia penale saranno realizzati mediante utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno già proceduto alla ratifica dell'Accordo e la Commissione europea ha avviato le procedure per giungere all'applicazione provvisoria dell'Accordo, in attesa del completamento del processo di ratifica.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Nella seduta del 23 settembre 2009 della Commissione Affari Esteri:

Essendo pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.